

PROTOCOLLO D'INTERVENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

I.C. CANNETO S/O

A.S. 2023/2024

Finalità del protocollo

1. Prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso interventi educativi;
2. accrescere le conoscenze degli operatori della scuola e delle famiglie per poter accertare situazioni a rischio;
3. stabilire modalità per accogliere e valutare le segnalazioni di casi di bullismo e di cyberbullismo e per gestire l'intervento che dovesse rendersi necessario.

Che cos'è il bullismo

Il bullismo può essere definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti che sono messi in atto da un individuo o da un gruppo con l'intenzione di nuocere in modo diretto o indiretto alla vittima, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- INTENZIONALITÀ: prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
- RIPETIZIONE: azioni continuative e persistenti;
- SQUILIBRIO DI POTERE: disparità di potere (fisico o psicologico) tra chi attacca e chi subisce. La persona che subisce non è in grado di difendersi da sola.

Non si può perciò parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento conflittuale.

Le tipologie di bullismo che l'individuo o il gruppo possono mettere in atto nei confronti della vittima sono molteplici. Il bullismo fisico si contraddistingue per l'uso di atteggiamenti aggressivi e fisicamente violenti sulla vittima o su oggetti personali della vittima; il bullismo verbale è costituito di atteggiamenti ingiuriosi, denigratori o intimidatori nei confronti della vittima; infine, il bullismo indiretto è contraddistinto da atteggiamenti che mirano a screditare e/o escludere dal gruppo dei pari la vittima.

Che cos'è il cyberbullismo

Il cyberbullismo è una delle forme che può assumere il bullismo; la sua evoluzione è legata all'avanzamento delle nuove tecnologie attraverso le quali si manifesta. Il cyberbullismo consiste quindi nell'uso di internet e di altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare e

costituisce una modalità di intimidazione pervasiva, di cui può essere vittima qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici. Internet e i social network rappresentano un vero e proprio luogo di incontro virtuale ricco di esperienze e di relazioni irrinunciabili per un adolescente.

Le nuove tecnologie sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

Lo scopo principale dell'educazione digitale, in quest'ottica, coincide con l'acquisizione di consapevolezza e responsabilità nell'uso delle nuove tecnologie e dei nuovi canali di comunicazione, per comprendere le possibili conseguenze reali delle scelte operate nel mondo virtuale e identificare la stretta connessione che esiste tra mondo reale e mondo virtuale.

Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

Il cyberbullismo presenta sia elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale sia elementi di novità che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e strettamente connessi alle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie

- ANONIMATO: chi commette atti di cyberbullismo tende a pensare di non essere facilmente identificabile. In realtà, questa sensazione di anonimato è solamente apparente, ma concorre alla creazione di un senso di de-responsabilizzazione nel bullo;
- RAPIDA DIFFUSIONE E VASTITÀ DI PUBBLICO: tramite la condivisione sul Web l'episodio può essere condiviso in modo semplice e rapido con una platea di utenti che sconfinava il gruppo dei pari di appartenenza, dando così una maggiore risonanza all'evento;
- FACILITÀ DI ACCESSO: non ci sono limiti spazio-temporali poiché la vittima può essere aggredita dovunque e 24 ore su 24;
- PERMANENZA NEL TEMPO: il cyberbullismo sconfinava la durata temporale del tipico episodio di bullismo che permetteva alla vittima di trovare un rifugio o un luogo sicuro dove trovare tregua. La pubblicazione sul Web rende permanente il ricordo visivo di un singolo gesto.

I fenomeni di bullismo e cyberbullismo si sviluppano, per definizione, all'interno di un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Oltre al bullo e alla vittima, si devono tenere in considerazione altre componenti importanti che determinano le caratteristiche peculiari di ogni specifico caso. In particolare, sono da osservare i comportamenti attuati dai compagni presenti. A seconda del loro atteggiamento, possono essere suddivisi in:

- sostenitori del bullo, che sostengono le azioni attuate contro la vittima e partecipano attivamente conformandosi al bullo stesso;
- spettatori esterni passivi, che osservano quanto accade senza intervenire o prendere posizione;
- difensori della vittima, che osservando l'accaduto agiscono in difesa della vittima e prendono una posizione chiaramente contraria al bullo.

L'analisi e l'osservazione del gruppo dei pari si pone, di conseguenza, come punto di partenza per definire le caratteristiche di ogni specifico caso di bullismo o cyberbullismo e sono fondamentali per definire le modalità di intervento necessarie per la valutazione, il monitoraggio e la rieducazione.

Protocollo di intervento

1. Attuazione delle misure preventive

Il piano di intervento per la prevenzione dell'Istituto Comprensivo prevede:

- eventuali incontri degli alunni con esperti;
- interventi educativi nelle classi, anche attraverso la peer education, mirati a promuovere le capacità relazionali ed empatiche e un uso responsabile della rete;
- momenti di formazione/informazione per i docenti;
- coinvolgimento delle famiglie con iniziative di informazione/formazione;
- attivazione di una specifica Commissione di Cittadinanza Attiva e Gestione dei Conflitti composta da docenti formati sul tema;
- diffusione di informazioni alle classi, al personale scolastico, ai genitori su come effettuare una segnalazione al Dirigente scolastico o alla Commissione.

2. Protocollo per la gestione delle segnalazioni e per l'intervento

La Commissione, individuata annualmente dal Collegio Docenti e presieduta dal Referente d'Istituto per il Bullismo e Cyberbullismo, ha la funzione di:

- gestire le segnalazioni con le modalità sotto indicate;
- valutare insieme al D.S. gli interventi più appropriati (approccio educativo mirato alla classe, intervento individuale, gestione della relazione, monitoraggio e altro).

La segnalazione

La segnalazione può essere effettuata da genitori, docenti, alunni, personale scolastico: chiunque all'interno dell'Istituto venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o come cyberbullismo contatterà la Commissione e/o il Referente. Di fronte a casi sospetti di bullismo o cyberbullismo, è importante contattare prima di qualsiasi intervento la Commissione che provvederà alla raccolta di informazioni e alla valutazione del caso specifico.

Per favorire le segnalazioni da parte degli studenti stessi, sono stati predisposti due canali differenziati in base all'ordine di scuola. Per la Primaria, gli alunni potranno inserire le loro segnalazioni anonime all'interno di una cassetta debitamente costruita per raccogliere i messaggi degli studenti. La cassetta verrà periodicamente controllata dai membri della Commissione. Per la Secondaria, invece, potranno comunicare direttamente con la Commissione utilizzando l'indirizzo di posta elettronica cittadinanza.attiva@iccanneto.edu.it.

La raccolta delle informazioni e la valutazione

Alla prima segnalazione seguirà la raccolta di informazioni sull'accaduto coordinata dal Referente e/o dalla Commissione. I docenti, il Referente e la Commissione provvederanno a raccogliere informazioni nell'esercizio delle proprie funzioni per ricostruire i fatti: dovrà essere ricostruito cosa è successo, quando è successo, quante volte, dove, con quali modalità. Per fare questo verrà sondato il clima della classe e gli alunni potranno essere chiamati ad un colloquio di gruppo e/o individuale con i docenti.

La raccolta di informazioni non è un'indagine (rimessa esclusivamente all'Autorità Giudiziaria), ma una fotografia di quanto accaduto, che dovrà essere effettuata entro due giorni dal ricevimento della segnalazione; non debbono quindi essere effettuati atti di accertamento o di investigazione, perché il compito di acquisire prove e valutare l'attendibilità dei fatti e delle fonti è di pertinenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, quando coinvolta.

In questa fase l'adulto è un mediatore in un contesto neutro: si astiene dal formulare giudizi, in modo da ottenere una oggettiva raccolta di informazioni libera da pregiudizi ed interpretazioni personali; per questo i colloqui verranno svolti preferibilmente alla presenza di due docenti.

La Commissione presieduta dal Referente riferirà senza ritardo al Dirigente Scolastico la segnalazione e le informazioni raccolte. I soggetti responsabili dell'analisi e della valutazione delle informazioni acquisite sono il Dirigente, il Referente bullismo/cyberbullismo, la Commissione, i docenti dei Consigli di classe del persecutore e della vittima. Per garantire il rispetto della privacy nei confronti dei soggetti coinvolti, tutte le informazioni raccolte in questa fase saranno trattate dai vari interlocutori con la massima riservatezza.

L'intervento

Se, dopo la valutazione, i fatti non sono configurabili come una chiara manifestazione di bullismo e/o di cyberbullismo si prosegue con le normali attività educative e preventive.

Se, al contrario, i fatti sono configurabili come fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo si differenziano le diverse casistiche.

In **casì di bullismo e cyberbullismo conclamato**, il D.S. attiverà tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione dei responsabili e delle vittime, alla ricostruzione degli eventi e all'intervento di contrasto più opportuno nello specifico caso.

Ricordiamo che ai fenomeni di bullismo/cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati ai sensi del Codice Penale (per un'analisi dettagliata si rimanda all'Appendice).

Nel caso in cui non sussista fattispecie di reato, il Dirigente e il Referente informano i genitori, o chi esercita la potestà, dei ragazzi coinvolti. In caso di fenomeni di cyberbullismo informano anche sulla possibilità di richiedere la rimozione, l'oscuramento o il blocco dei contenuti offensivi ai gestori dei siti internet o social (o, in caso di esito negativo, al Garante della privacy). In questa fase verrà dato supporto alla vittima e alla sua famiglia nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola; verrà inoltre valutato l'intervento educativo e sanzionatorio con i genitori del responsabile degli atti aggressivi. Se la famiglia non collabora e mostra atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza educativa, o sia recidiva nei comportamenti, verrà valutata la possibilità di fare una segnalazione ai

Servizi Sociali del Comune.

Viene poi convocato il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione per analizzare i fatti e valutare il tipo di provvedimento disciplinare da adottare secondo la gravità, nonché per stabilire le modalità di intervento educativo da parte del personale scolastico sul gruppo classe; se ritenuto opportuno può essere richiesta la consulenza o l'intervento dello psicologo del servizio di consulenza scolastica e/o di risorse disponibili all'esterno della scuola. Viene valutata la possibilità di interventi educativi personalizzati aventi quali obiettivi lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, la riflessione sulle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione. È prevista la possibilità di convertire i periodi di allontanamento dalla scuola in periodi di attività utili all'interno o all'esterno dell'Istituto; tali misure riparatorie possono essere in integrazione o in alternativa alle misure sanzionatorie. Per la realizzazione di questo tipo di attività, la scuola può appoggiarsi a realtà educative esterne che possono proporre progetti che favoriscano la riflessione sui comportamenti attuati.

Nel caso in cui dalla valutazione dei fatti emergano comportamenti che integrino presumibilmente fattispecie di reato perseguibili d'ufficio, il Dirigente, senza convocare i genitori del bullo/cyberbullo, darà avvio alla procedura giudiziaria mediante denuncia scritta senza ritardo ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria. La comunicazione della denuncia ai genitori, o a chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore presunto autore di un reato procedibile d'ufficio, deve essere gestita in accordo con la Procura per il Tribunale dei minorenni. La denuncia andrà effettuata anche nel caso in cui l'autore del presunto reato sia ignoto.

Nel caso in cui, invece, dalla valutazione dei fatti emergano comportamenti che integrino presumibilmente fattispecie di reato perseguibili a querela della persona offesa, il Dirigente informerà prontamente i genitori, o chi ha la rappresentanza del minore-vittima, della possibilità di attivare un procedimento penale a carico dell'autore/i del reato mediante querela di parte e delle tutele concesse dall'art. 2 della legge 71/2017 contro atti di cyberbullismo.

La Commissione di Cittadinanza Attiva e il Consiglio di classe effettueranno poi il monitoraggio degli interventi eseguiti, sia nei confronti del gruppo, sia nei confronti del bullo/cyberbullo e della vittima, e dei risultati ottenuti.

Alla fine di ogni anno scolastico si valuterà il fenomeno nel complesso, producendo dei resoconti annuali sull'incidenza di episodi di bullismo o cyberbullismo nell'istituto ed eventuali interventi messi in atto.